

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3618-B</b> .....	11
Missioni valevoli nella seduta del 23 ottobre 2003 .....	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	11
Procedimento giudiziario nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	4	(Sezione 3 – Articolo 1, annessi allegati A e B e relativa proposta emendativa) .....	11
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 4 – Articolo 6) .....	16
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	5	(Sezione 5 – Articolo 7) .....	16
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 6 – Articolo 9 e relative proposte emendative) .....	16
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	5	(Sezione 7 – Articolo 10) .....	17
<b>Proposta di legge n. 2444</b> .....	6	(Sezione 8 – Articolo 13) .....	18
(Sezione 1 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	6	(Sezione 9 – Articolo 14) .....	19
		(Sezione 10 – Articolo 15 e relative proposte emendative) .....	19
		(Sezione 11 – Articolo 17) .....	20
		(Sezione 12 – Articolo 21) .....	22

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 13 – Articolo 23 e relativa proposta emendativa) .....	22	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	42
(Sezione 14 – Articolo 24) .....	23	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	42
(Sezione 15 – Articolo 25 e relative proposte emendative) .....	23	(Sezione 5 – Articolo 4) .....	42
(Sezione 16 – Ordini del giorno) .....	27	<b>Disegno di legge S. 2061 (approvato dal Senato) n. 4218</b> .....	43
<b>Disegno di legge S. 2187 (approvato dal Senato) n. 4220</b> .....	36	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	43
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	36	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	43
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	36	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	43
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	36	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	43
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	37	(Sezione 5 – Articolo 4) .....	44
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	37	<b>Disegno di legge S. 2186 (approvato dal Senato) n. 4219</b> .....	45
(Sezione 6 – Articolo 5) .....	37	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	45
(Sezione 7 – Articolo 6) .....	38	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	45
<b>Disegno di legge S. 1990 (approvato dal Senato) n. 4214</b> .....	39	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	45
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	39	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	45
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	39	<b>Disegno di legge S. 2206 (approvato dal Senato) n. 4221</b> .....	46
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	39	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	46
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	39	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	46
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	39	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	46
<b>Disegno di legge S. 2018 (approvato dal Senato) n. 4215</b> .....	40	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	46
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	40	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	47
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	40	(Sezione 1 – Circolare del capo della polizia relativa a misure di sorveglianza presso i luoghi di ritrovo degli studenti) .....	47
(Sezione 3 – Articolo 2) .....	40	(Sezione 2 – Iniziative per superare l'attuale commissariamento dell'autorità portuale di Ancona) .....	47
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	40	(Sezione 3 – Nomina di cinque commissari straordinari preposti a seguire l'andamento della realizzazione delle infrastrutture previste dalla legge obiettivo) .....	48
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	41	(Sezione 4 – Appalto dei servizi di manutenzione del naviglio militare presso l'arsenale militare marittimo di Augusta) .....	49
(Sezione 6 – Ordine del giorno) .....	41		
<b>Disegno di legge S. 2019 (approvato dal Senato) n. 4216</b> .....	42		
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	42		
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	42		

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 23 ottobre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Polledri, Possa, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Piscitello, Polledri, Possa, Ramponi, Rotondi, Santelli, Scajola,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 22 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FIORONI e SINISI:** « Modifica all'articolo 48 della Costituzione per la concessione agli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative » (4406);

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO ed altri:** « Modifiche alla Costituzione in materia di cittadinanza civile » (4407);

**CANNELLA:** « Interventi per l'ammmodernamento del porto di Palermo » (4408);

**MAZZUCA:** « Disposizioni per la razionalizzazione dei trattamenti delle ulcere cutanee croniche » (4409);

**CAZZARO:** « Modifica all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di defiscalizzazione degli oneri relativi agli spostamenti casa-lavoro » (4410);

**TITTI DE SIMONE e GIORDANO:** « Disposizioni in materia di concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato » (4411);

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di tutela dei figli naturali » (4412);

CIRIELLI: « Disposizioni in materia di cumulabilità delle indennità mensile per servizio di istituto e di aeronavigazione o di volo per il personale delle Forze di polizia » (4413).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENUTO:** « Norme sulla promozione dei giudizi di legittimità costituzionale da parte di un quinto dei componenti di una Camera » (469);

**CONTENUTO:** « Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, in materia di trasporto di armi per uso sportivo » (483) *Parere della VII Commissione.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

AMICI ed altri: « Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma » (4339) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

##### *V Commissione (Bilancio):*

SANDI ed altri: « Istituzione del Fondo a favore delle collettività montane » (4202) *Parere delle Commissioni I, VI e VIII.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

PISTONE ed altri: « Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,

n. 410, concernenti il regime tributario dei fondi comuni di investimento immobiliare e la disciplina dei fondi comuni etici di investimento immobiliare » (4363) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII.*

#### **Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 23 ottobre 2003, Giancarlo Cito, deputato della XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Taranto, proc. n. 6844/01 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2001, n. 84, la prima relazione del comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani, sugli indirizzi strategici, nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali (doc. CXC VII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

**Trasmissione  
dal Ministero degli affari esteri.**

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 21 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 ottobre 2003, a pagina 4, prima colonna, trentottesima riga, deve leggersi: « *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

**PROPOSTA DI LEGGE: MONTECCHI ED ALTRI: DISPOSIZIONI  
CONCERNENTI LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA  
COMUNIONE TRA I CONIUGI (2444)**

**(A.C. 2444 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRO-  
PONENTI**

**ART. 1.**

1. Alla lettera *b*) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

\* **1. 10.** Volontè, Mazzoni.

**(Approvato)**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge

1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni qualora il giudizio sia contenzioso ovvero dal matrimonio siano nati figli e da almeno due anni qualora il giudizio sia consensuale ovvero dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.»

**1. 3.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno due anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia tra-

sformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 2.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essere protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale: *a)* quando sia stato stabilito un importo per il mantenimento a favore di uno dei due coniugi e questi non abbia ancora raggiunto una sua autonomia patrimoniale; *b)* quando dal matrimonio siano nati dei figli. Gli anni sono ridotti ad uno, quando sia pervenuta separazione, anche giudiziale poi trasformatasi in consensuale, tra coniugi, che provvedano entrambi autonomamente al loro mantenimento e dal matrimonio non siano nati i figli ».

**1. 10-bis.** Cola, Mussolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio con-

tenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni qualora il giudizio sia contenzioso e dal matrimonio siano nati figli e da almeno un anno qualora il giudizio sia consensuale e dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 6.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**\*1. 4.** Fragalà.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive mo-

dificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

\*1. 5. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 20.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 1. 20. della Commissione, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in assenza di prole minorenni,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

0. 1. 20. 1. Mascia, Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

1. 20. La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno due anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

1. 7. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno due anni qualora il giudizio sia contenzioso ovvero dal matrimonio siano nati figli e da almeno un anno qualora il giudizio sia consensuale ovvero dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 8.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

**1. 9.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i

coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo. »

**1. 01.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Pappaterra, Grotto, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 14. Nel caso previsto dal comma 13 non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi. »

**1. 02.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma 13, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. »

**1. 03.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« 2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronun-

ciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 13, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza. »

**1. 04.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2003 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3618-B)**

**(A.C. 3618-B – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3618-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 9.1, 9.2 Zeller, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 25.01 Benvenuto, nel presupposto che la CONSOB provveda

alle nuove funzioni ad essa attribuite nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3618-B – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO ED ANNESSI ALLEGATI A E B)

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occor-

renti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e

perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

#### ALLEGATO A

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della fa-

coltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva

93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

#### ALLEGATO B

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologi.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che rezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.

## PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

#### ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*

*Al comma 5, sostituire le parole da: dei principi fondamentali fino alla fine del comma, con le seguenti: , nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello*

Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.

1. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

**(A.C. 3618-B – Sezione 4)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,  
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).*

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1°, le parole: « del regno » sono sostituite dalle seguenti: « italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea »;

b) al numero 4°, le parole: « in una delle Università del Regno » sono sostituite dalle seguenti: « in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 ».

**(A.C. 3618-B – Sezione 5)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 7.

*(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).*

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: « con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ».

2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: « regolamento » è sostituita dalla seguente: « provvedimento ».

**(A.C. 3618-B – Sezione 6)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

Art. 9.

*(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestiva-

mente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1. Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.

3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze ».

2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti già previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla

scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio ».

4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 ».

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO II

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

##### ART. 9.

*(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).*

*Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**9. 1.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**9. 2.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

#### (A.C. 3618-B – Sezione 7)

#### ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 10.

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile*

2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

*a)* prevedere che la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

*b)* prevedere che quanto disposto alla lettera *a)* possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

*a)* prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli

studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995; e successive modificazioni; e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

*b)* stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera *a)* siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

#### (A.C. 3618-B – Sezione 8)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 13.

*(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).*

1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, dopo la parola « imballaggio » la congiunzione « o » è sostituita dalla seguente: « e ».

**(A.C. 3618-B - Sezione 9)****ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 14.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

*b)* dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari;

*c)* salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

*d)* prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in

particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

**(A.C. 3618-B - Sezione 10)****ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 15.**

*(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).*

1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

*a)* esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

*b)* mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

*c)* informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione ac-

cordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 15.

*(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: e solo in specifici casi, fino alla fine del comma, con le seguenti: sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, previa motivazione specifica che giustifichi l'esclusione, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzati alla messa in sicurezza ed al ripristino delle infrastrutture e degli edifici gravemente danneggiati nell'immediatezza degli eventi calamitosi.*

**15. 1.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione degli interventi diretti al successivo rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori.*

**15. 3.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i periodi: I provvedimenti di esclusione per ciascun singolo intervento sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri ministri interessati. Nei provvedimenti di esclusione devono essere dimostrate le necessità di assoluta urgenza che non consentono l'adozione dell'ordinaria procedura di valutazione di impatto ambientale.*

**15. 4.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ogni caso alle ordinanze, emesse anche in via d'urgenza, relative ai grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

**15. 5.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi disposti successivamente ai primi trenta giorni dall'evento calamitoso e comunque agli interventi non direttamente connessi a situazioni di pericolo attuale.

**15. 6.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

#### (A.C. 3618-B - Sezione 11)

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 17.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la diret-*

*tiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come « diretta » quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

definire la nozione di discriminazione « indiretta » quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di « molestie » quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione di « molestie sessuali » quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento,

scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

**(A.C. 3618-B – Sezione 12)**

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 21.**

*(Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).*

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti ».

2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è abrogato.

**(A.C. 3618-B – Sezione 13)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 23.**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).*

1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17:

1) dopo le parole: « del medesimo decreto legislativo », sono aggiunte le seguenti: « solo nel caso in cui »;

2) dopo la parola: « costruzione », sono aggiunte le seguenti: « siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA »;

b) al comma 18, le parole: « è verificato », sono sostituite dalle seguenti: « può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche »;

c) al comma 19:

1) le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche »;

2) dopo le parole: « autorizzata dall'autorità amministrativa competente », sono aggiunte le seguenti: « previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA »;

3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RELATIVA AL-  
L'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 23.**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge  
21 dicembre 2001, n. 443).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le rocce e terre da scavo derivanti dall'effettuazione di interventi edili in

corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge non costituiscono rifiuti se impiegate per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche se contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, purché non provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.

**23. 1.** Stradella, Lupi.

**(A.C. 3618-B – Sezione 14)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 24.

*(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari).*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: « aperta a tutti i prestatori interessati » sono inserite le seguenti: « selezionati per un periodo di durata massima di sette anni ».

**(A.C. 3618-B – Sezione 15)**

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 25.

*(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);

b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);

c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;

d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;

f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile;

g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;

h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25.

*(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).*

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: facoltà di adottare aggiungere le seguenti: , previe idonee forme di pubblicità.,*

**25. 1.** Benvenuto, Lettieri, Pinza, Pistone, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi,

Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tollotti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 decorrono dall'esercizio sociale in corso alla data del 1° gennaio 2006.*

**25. 2.** Benvenuto, Lettieri, Pinza, Pistone, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tollotti.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

##### ART. 25-bis.

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)).*

1. Il Governo, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2004, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 della presente legge e con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3, può emanare disposizioni correttive ed integrative, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

*b)* ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, individuare nella Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) l'autorità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

*c)* disciplinare le modalità per la cooperazione tra la Consob e le autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del segreto di ufficio;

*d)* disciplinare, anche mediante l'attribuzione alla Consob del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera *a)*, anche in relazione all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

*a)* gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

*b)* le conseguenze del ritardo della divulgazione al pubblico fermo restando l'obbligo di informare la Consob ed il potere della medesima Autorità di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

*c)* i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

*d)* la tenuta di registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

*e)* gli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tal fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla Consob;

6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari in modo conforme a principi di trasparenza e correttezza;

7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della

direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

*e)* attribuire alla Consob i poteri di vigilanza o di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nei confronti di qualsiasi soggetto, e stabilendo inoltre che la Consob possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *c)*, della direttiva, avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza;

2) richiedere, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via telematica;

3) delegare a gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

*f)* prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della Consob previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore a euro mille e non superiore a euro venticinquemila per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste della Consob ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

*g)* prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che la Consob dovrà applicare in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

*h)* prevedere in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a

euro ventimila e non superiori ad euro un milione, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a euro diecimila e non superiori a euro duecentomila. Per dette sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 689 del 1981;

*i)* disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

*l)* prevedere che le misure e sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato comprendono anche la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

*m)* per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;

*n)* stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e fissare norme di coordinamento dell'attività della Consob con quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Consob;

*o)* disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, an-

che in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

*p)* prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

**25. 01.** Benvenuto, Lettieri, Pinza, Pistone, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti.

**(A.C. 3618-B – Sezione 16)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2003;

con particolare riferimento all'articolo 25, in materia di opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

constatata la mancanza di termini temporali per la decorrenza dell'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1;

considerato che occorre introdurre una gradualità temporale rispetto all'obbligo per i bilanci consolidati delle società quotate, già inderogabilmente fissato dall'articolo 4 del regolamento CE all'esercizio sociale avente inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva,

impegna il Governo

a fissare la decorrenza degli obblighi in premessa a partire dall'esercizio sociale in corso alla data del 1° gennaio 2006.

**9/3618-B/1.** Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2003;

con particolare riferimento all'articolo 25, in materia di opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

constatato che la facoltà di adottare i principi contabili internazionali da parte delle singole società nel caso di cui alla lettera *f)* del comma 1 non è corredata da quegli obblighi di pubblicità, che sono opportuni affinché gli *stakeholders* possano conoscere se una determinata società abbia adottato o meno i detti principi,

impegna il Governo

a disporre, nell'attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *f)* in premessa, idonei obblighi di pubblicità della scelta, da parte delle singole società, di adottare i principi contabili internazionali.

**9/3618-B/2.** Lettieri, Grandi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2003;

premesso che:

nell'allegato B al medesimo disegno di legge, recante indicazione delle direttive per la cui attuazione il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi dopo avere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è inclusa la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

il disegno di legge in esame non individua specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2003/6/CE;

il recepimento della direttiva 2003/6/CE implicherà la sostituzione o l'integrazione di numerose disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché delle relative disposizioni di attuazione contenute nel « regolamento emittenti » della Consob;

il recepimento di alcune delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE implica scelte politiche di notevole delicatezza, segnatamente per quanto attiene alla designazione di un'unica autorità amministrativa competente a vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato, nonché alla definizione relativamente ai medesimi abusi di sanzioni o misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive e di eventuali sanzioni penali;

alcune disposizioni della citata direttiva 2003/6/CE delegano alla Commissione europea, fino al 18 aprile 2007, il potere di adottare, secondo la procedura di comitatologia di cui all'articolo 17, paragrafo 2, importanti misure di attuazione della direttiva stessa;

l'assenza di una espressa disposizione normativa che consenta di modifi-

care i decreti legislativi con i quali sarà recepita la direttiva 2003/6/CE per tenere conto delle norme delegate poste in essere dalla Commissione potrebbe determinare il rischio di un ritardo nell'adeguamento del nostro ordinamento a quello comunitario,

impegna il Governo

a) ad assumere tempestivamente tutte le iniziative di natura legislativa per consentire di modificare i decreti legislativi con i quali sarà recepita la direttiva 2003/6/CE, al fine di tenere conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della medesima direttiva;

b) a provvedere, in sede di recepimento della direttiva 2003/6/CE:

1) ad individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) l'autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, e a disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario;

2) ad attribuire alla Consob adeguati poteri regolamentari nonché i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali ultimi poteri possano essere esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e stabilendo inoltre che la Consob possa avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, richiedere mediante ricorso all'autorità giudiziaria informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via telematica, delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

3) a prevedere adeguate sanzioni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della Consob previsti dalla direttiva;

4) a definire sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dis-

suasive in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento;

5) a prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro ventimila e non superiori nel massimo ad euro un milione da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo;

6) a prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro diecimila e non superiori nel massimo a euro duecentomila;

7) a disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

8) a stabilire che le misure e sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato comprendano anche la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

9) a prevedere, per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, anche sanzioni penali;

10) a stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e fissare norme di coordinamento dell'attività della Consob con quella dell'autorità giudiziaria;

11) a definire norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativa-

mente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

*b-bis*) disciplinare i rapporti tra la Consob e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati.

9/3618-B/3. (*ulteriore formulazione*) Benvenuto, Lettieri, Bova, Pistone, Pinza, Grandi, Santagata, Nicola Rossi, Fluvi, Giachetti, Nannicini, Cennamo, Stradiotto, Coluccini, Galeazzi, De Brasi, Cusumano, Tolotti, Alberta De Simone, Zani, Crisci, Maran.

La Camera,

premesso che:

nel progetto di legge comunitaria 2003, nel testo modificato dal Senato è stato inserito l'articolo 23 che modifica l'articolo 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

l'articolo 1, commi 17, 18 e 19 della citata legge n. 443 del 2001 è relativo all'interpretazione autentica delle norme in materia di gestione dei rifiuti e più in particolare delle rocce e terre da scavo nell'ambito dell'esecuzione di opere edili di cui agli articoli 7, comma 3, lettera *b*), e 8, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto legislativo n. 22 del 1997;

le norme in questione consentono un riutilizzo delle rocce e terre da scavo, che possono essere assimilate al materiale estratto dalle cave e quindi a materia prima, secondo determinate condizioni;

le modifiche introdotte dall'articolo 23 del progetto di legge in esame sottopongono il riutilizzo ad ulteriori adempimenti quali la valutazione del progetto di riutilizzo da parte dell'ARPA ovvero nell'ambito della VIA;

la nuova normativa entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*;

si pone di conseguenza il problema della normativa applicabile alle opere edili in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge;

vi è il concreto pericolo che l'attività di numerosi cantieri subisca rallentamenti o fermi produttivi nell'attesa che vengano redatti i progetti di riutilizzo e questi vengano esaminati dall'ARPA o sottoposti a VIA,

impegna il Governo

ad adottare una specifica disposizione volta ad introdurre un regime transitorio, che eviti il fermo produttivo per tutte le opere edili in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2003.

9/3618-B/4. Stradella.

La Camera,

premesso che:

nel corso della seconda lettura al Senato del provvedimento è stato inserito l'articolo 25, il quale conferisce una delega al Governo per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

l'adozione di tali principi, in luogo di quelli nazionali, risponde ad evidenti e pienamente condivisibili esigenze di uniformità e maggiore trasparenza nella redazione dei bilanci individuali e consolidati, a vantaggio della completezza e della affidabilità delle informazioni da assicurare al mercato;

in questo modo, tuttavia, si prospetta un cambiamento suscettibile di porre a carico delle imprese interessate numerosi adempimenti, tali da comportare considerevoli oneri, in primo luogo sotto il profilo amministrativo-contabile, di cui al momento non appare agevole valutare la misura;

l'adozione di nuovi principi contabili può determinare significativi riflessi

per quanto attiene alla rappresentazione dello stato reddituale delle imprese, anche per quanto concerne i profili tributari, come esplicitamente si afferma alla leggera g) del comma 1 del predetto articolo 25;

l'eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito di impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali potrebbe interferire con il riordino dell'imposizione sul reddito delle società, in corso di definizione, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, e che tale sovrapposizione potrebbe ingenerare una situazione di incertezza quanto al regime effettivamente applicabile alle diverse categorie di imprese;

secondo le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, l'esercizio delle delega non deve comportare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad assicurare che la relazione tecnica di accompagnamento dei provvedimenti attuativi della delega di cui all'articolo 25, sia predisposta in modo da consentire in particolare una puntuale verifica degli effetti prodotti dalle disposizioni recate dai medesimi provvedimenti sulla finanza pubblica, evidenziandone l'impatto con riferimento alle diverse categorie di imprese interessate, alla loro classe dimensionale e al settore merceologico di appartenenza.

9/3618-B/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Garnero Santanchè, Giancarlo Giorgetti, Morgando, Mariotti, De Francis, Giudice, Verro, Canelli, Riccio, Gioacchino Alfano, Savo, Grandi, Benvenuto, Michele Ventura, Leo.

La Camera,

premesso che:

la direttiva europea 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20

marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, è stata attuata con decreto legislativo del 12 giugno 2003, n. 210;

essendo tali impianti situati per la maggior parte in zone protette e comunque ambientalmente sensibili appare opportuno razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico anche in ordine alle normative tecniche di costruzione, avendo queste un impatto diretto sulla tutela del paesaggio;

la citata direttiva prevede l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche a partire dal 2 maggio 2004 senza specificare se il *dies a quo* sia la data di presentazione ovvero di approvazione del progetto ovvero l'inizio dei lavori stessi;

sussistono grandi incertezze su quali norme siano da applicare ai progetti tecnici già approvati, in fase di approvazione o in fase di progettazione per il periodo antecedente il 2 maggio 2004 la cui messa in opera sarà fatta nel 2004 e nel 2005, eventualmente anche nel 2006;

le norme armonizzate CEN, che dovevano essere la base per l'attuazione della direttiva non sono pronte in questo momento e saranno emanate forse alla fine del 2004;

la Commissione europea solo recentemente ha dato incarico per l'elaborazione del manuale d'applicazione della direttiva suddetta, che a tutt'oggi non è disponibile;

al momento in Italia non esiste un ente notificato nel campo funiviario e gli operatori sono costretti ad operare con enti notificati situati all'estero, il che crea grossi problemi di traduzione dei regolamenti e delle norme di sicurezza italiani in lingua francese o tedesca e, viceversa, di traduzione degli attestati di esame CE, nonché della relativa documentazione tecnica, in lingua italiana. Per questo è necessario ulteriore tempo per la certificazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi;

allo stato non sussistono le condizioni per redigere il progetto secondo la nuova normativa CE, mentre non è chiaro fino a quando i progetti potranno essere presentati e approvati con la vecchia normativa italiana;

un certo numero degli impianti per le olimpiadi di Torino sarà realizzato appena nel 2004 o nel 2005; i rispettivi progetti tecnici sono però stati elaborati ed approvati secondo la normativa vigente; le imprese aggiudicatrici hanno già iniziato con la produzione del relativo materiale meccanico ed elettrico, nonché delle stazioni, ponendo a base la normativa nazionale; se si volesse applicare a tali impianti la nuova normativa CE si rischierebbe di non terminare in tempo utile gli impianti per le olimpiadi;

Francia, Germania ed Austria hanno già emanato norme applicative tenendo conto delle legittime esigenze degli operatori,

impegna il Governo

ad emanare una disciplina attuativa e comunque ad interpretare le disposizioni del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, nel senso che per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano stati presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002, a patto che la loro costruzione venga terminata entro il 31 dicembre 2006.

9/3186-B/6. Arnoldi, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa, Guido Giuseppe Rossi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge comunitaria per il 2003 si delega il Governo ad attuare una serie di direttive

comunitarie elencate negli allegati A e B, direttive che intervengono su numerose materie e settori normativi;

in sede di attuazione delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri risultano ormai estremamente diffuse le cosiddette « discriminazioni a rovescio », che consistono in « situazioni di disparità in danno dei cittadini di uno Stato membro, o delle sue imprese, che si verificano come effetto indiretto dell'applicazione del diritto comunitario » (sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1997);

in base al principio di libera circolazione delle merci e delle persone all'interno della Comunità europea, i prodotti fabbricati nonché i prestatori di servizi che operano all'interno di un Paese membro, secondo le regole vigenti presso lo Stato medesimo, devono poter circolare liberamente in tutti gli altri Paesi membri, a prescindere dalla disciplina esistente nello Stato di destinazione, potendosi limitare la portata del detto principio esclusivamente per « esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori » (sentenza 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, *Rewe Zentral*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee — GUCE);

l'applicazione del principio richiamato nell'ambito del singolo Stato membro determina una situazione svantaggiosa e discriminatoria per i produttori ed i prestatori di servizi nazionali, qualora non ci sia una piena armonizzazione nell'attuazione della normativa comunitaria da parte dei vari Stati membri, i quali costretti a sottostare ad una disciplina più restrittiva di quella prevista negli altri Stati membri per la produzione del medesimo tipo di bene ovvero per l'esercizio della medesima attività;

situazioni di questo tipo non sono destinate a ridursi a fronte della frequente previsione, all'interno della normativa comunitaria, di formule volte a rendere il più possibile libera la circolazione di merci e persone in ambito comunitario,

come ad esempio quelle presenti nella proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM — 2002 — 119), nella quale si prevede che: ciascuno Stato membro che, sul suo territorio, subordini l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, accetta come condizione sufficiente il fatto che il prestatore abbia esercitato la medesima professione presso uno o più Stati membri in cui era legalmente stabilito, con il titolo professionale di detto Stato membro se in esso il titolo risulti regolamentato (articolo 5); che lo Stato membro ospitante dispensi i prestatori di servizi dai requisiti riguardanti l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale, l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico (articolo 6);

la Corte di giustizia delle Comunità europee, adita più volte per porre rimedio a tali forme discriminatorie (come ad esempio nelle vicende relative all'aceto di vino italiano, alla birra tedesca, al gin, al formaggio olandese, alla pasta italiana, allo *yogurt* francese, nonché, da ultimo, al cioccolato e al prosciutto di Parma, rispettivamente CGCE sentenza 9 dicembre 1981, causa C-193/80; 12 marzo 1987, causa C-178/84; 26 novembre 1985, causa C-182/84; 5 dicembre 2000, causa C-448/98; 14 luglio 1988, causa C-407/85), ha negato la propria competenza per l'irrelevanza comunitaria di tutte quelle situazioni che, non avendo diretti collegamenti con il diritto comunitario, trovano il proprio fondamento all'interno del singolo Stato membro, ivi comprese le discriminazioni a rovescio (CGCE 16 gennaio 1997, causa C-134/95; 9 settembre 1999, causa C-108/98; 21 ottobre 1999, causa C-97/98; 6 giugno 2000, causa C-281/98; 20 febbraio 2001, causa C-192/99; causa C-14/00);

è pertanto compito dei singoli Stati membri assicurare che in sede di attuazione delle direttive comunitarie sia garantita la massima uniformità rispetto agli altri Stati membri, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'iscrizione in albi o in associazioni di categoria;

spetta inoltre alla Corte costituzionale verificare la compatibilità con la Costituzione delle norme interne che abbiano l'effetto di discriminare i lavoratori nazionali rispetto agli altri cittadini comunitari;

il giudice delle leggi ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, quelle disposizioni suscettibili di discriminare i cittadini italiani costringendoli a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli Stati membri, in ordine ad una medesima fattispecie (sentenza n. 443 del 1997);

rimettere la soluzione del problema alla Corte costituzionale rappresenta un rimedio indiretto, in quanto non immediatamente accessibile ai cittadini, e quindi appare più opportuno intervenire direttamente per sanare tali situazioni di disparità di trattamento,

impegna il Governo

a fare in modo che in sede di attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B del disegno di legge comunitaria 2003 sia garantita una parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri in aderenza con i principi comunitari di libera circolazione delle persone e delle merci ed alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, quelle disposizioni suscettibili di discriminare i cittadini italiani costringendoli a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri, in ordine ad una medesima fattispecie;

ad assicurare che sia comunque garantita anche per il futuro, in sede di attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, la massima uniformità rispetto alla normativa di attuazione adottata dagli altri Stati membri così da evitare

l'insorgere di situazioni discriminatorie « a rovescio » a danno dei cittadini italiani;

ad intervenire, anche con iniziative normative, per sanare le situazioni discriminatorie presenti nella legislazione vigente di attuazione nella normativa comunitaria, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, così da superare il verificarsi di situazioni discriminatorie « a rovescio » che si traducono in un danno ingiustificato a carico dei cittadini italiani.

9/3618-B/7. Zanettin, Palma.

La Camera

premesso che:

l'articolo 21, comma 1, del testo in esame modifica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;

l'articolo 21, comma 2, abroga altresì il comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 in materia di lavori socialmente utili;

le norme modificate e abrogate hanno l'obiettivo di garantire una soluzione occupazionale per i lavoratori socialmente utili attraverso la costituzione di società miste o di cooperative di produzione e lavoro o di consorzi di artigiani con attività « uguali, analoghe o connesse » a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, che impegnino una percentuale non inferiore al 40 per cento dei lavoratori socialmente utili, in caso di un'eventuale affidamento a terzi delle stesse attività,

impegna il Governo

ad individuare forme di intervento che, senza entrare in contrasto con la normativa europea, consentano agli enti locali e agli altri enti pubblici di prolungare i contratti in essere con le imprese costi-

tuitesi sulla base della legislazione relativa ai lavoratori socialmente utili o di procedere alla individuazione di forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro in analogia con le finalità previste dal decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni.

9/3618-B/8. Crisci, Guerzoni, Motta, Cordoni, Bova, Maran, Zani, Bellini, Bettini, Alberta De Simone, Filippeschi, Paola Mariani, Ottone.

La Camera

premessi che:

all'articolo 17 del disegno di legge in esame si delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, prevedendo specifici principi e criteri direttivi;

nel corso dell'esame svolto presso il Senato sono state apportate alcune modifiche ai criteri e principi direttivi contenuti nel predetto articolo 17, sopprimendo, in particolare, il riferimento alla necessità di un « comportamento di contrasto » da parte della vittima, consistente nell'aver inequivocabilmente dichiarato il comportamento come offensivo, e ritenendo invece sufficiente la persistenza del comportamento indesiderato per ragioni connesse al sesso affinché lo stesso sia considerato « molesto »;

il principio della parità di trattamento rappresenta un obiettivo fondamentale per l'Unione europea, come previsto, in particolare, dal progetto di Trattato costituzionale europeo e dalla Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi

altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali;

per dare attuazione concreta a tale principio è stato definito un ampio ed organico quadro normativo in sede comunitaria, con l'adozione, in particolare, delle direttive:

76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/73/CE i cui criteri specifici di delega sono contenuti nel disegno di legge in esame;

2000/43/CE, che attua il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE sono state recepite nell'ordinamento interno sulla base delle deleghe previste dalla legge comunitaria per il 2001 (legge n. 39 del 2002) e, mentre per la direttiva 2000/78/CE non si prevedevano specifici criteri di delega, per l'attuazione della direttiva 2000/43/CE si stabiliva la necessità di tenere conto di specifici principi direttivi tra cui, in particolare, la necessità di considerare come « discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo (...) »;

la formulazione dell'articolo 17 del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, era stato, pertanto, così definito affinché fosse pienamente corrispondente a quanto previsto dall'articolo 29 della legge comunitaria per il 2001, dove si indicavano i

principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ed in modo da assicurare il pieno coordinamento normativo delle disposizioni di attuazione di direttive comunitarie vertenti sull'unico tema della parità di trattamento,

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di attuazione della delega contenuta nell'articolo 17 del disegno di legge in esame, della necessità di assicurare un pieno coordinamento delle

disposizioni normative di attuazione delle direttive comunitarie vertenti sull'unico tema della parità di trattamento prevenendo, in particolare, che sia richiesto un « comportamento di contrasto » da parte della vittima — consistente nell'aver inequivocabilmente dichiarato il comportamento come offensivo — ai fini della definizione di tale comportamento come « molestia sessuale » sul luogo di lavoro, in aderenza con quanto previsto per la definizione di molestia per motivi connessi alla razza o all'origine etnica.

9/3618-B/9. Di Teodoro, Guido Giuseppe Rossi, Giorgio Conte.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2187 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) E L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4, DEL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI, CON ALLEGATI, FATTO A VIENNA IL 22 SETTEMBRE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (4220)**

**(A.C. 4220 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4220 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

*(Ratifica ed esecuzione).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi

Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo *a*) del Protocollo stesso.

**(A.C. 4220 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

*(Designazione amministrazioni competenti).*

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si designano:

*a*) il Ministero delle attività produttive competente per gli adempimenti di cui

agli articoli 2 e 3 (Comunicazione di informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Accessi supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del Protocollo;

b) il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo;

c) il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi, analisi ed altre attività inerenti all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di interesse militare.

**(A.C. 4220 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

*(Deleghe di competenza).*

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero delle attività produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 1.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti all'esecuzione del Protocollo.

**(A.C. 4220 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Sanzioni).*

1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo è tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro.

3. Le attività ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.

**(A.C. 4220 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 517.680 per

l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4220 – Sezione 7)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1990 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A GIBUTI IL 30 APRILE 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (4214)**

**(A.C. 4214 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4214 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

**(A.C. 4214 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4214 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4214 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2018 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO AD HELSINKI IL 24 APRILE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (4215)**

**(A.C. 4215 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4215 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998.

**(A.C. 4215 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione 9 del *Memorandum* stesso.

**(A.C. 4215 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 21.710 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4215 - Sezione 5)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 4215 - Sezione 6)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge AC 4215, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del Memorandum d'intesa

tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998,

considerata la necessità di garantire la trasparenza ed il controllo pubblico dei trasferimenti di materiali della difesa e delle correlate transazioni bancarie come specificato nella legge n. 185 del 1990 e l'esigenza di prevenire la possibilità di eventuali operazioni di triangolazione,

impegna il Governo

in conformità alle normative vigenti, ad assicurarsi che in tutte le operazioni di esportazione e trasferimento di armi e materiali per la difesa con la Finlandia venga prodotta adeguata certificazione di destinazione ed uso finale, nonché la documentazione relativa alle correlate transazioni bancarie.

9/4215/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*)  
Giovanni Bianchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2019 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA, CON ALLEGATO, FATTO A TIRANA IL 10 MAGGIO 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (4216)**

**(A.C. 4216 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4216 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.

**(A.C. 4216 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4216 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.040 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4216 — Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2061 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA DI VIAGGIATORI E MERCI E DI TRANSITO, FATTO AD ALGERI IL 24 OTTOBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (4218)**

**(A.C. 4218 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4218 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

**(A.C. 4218 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4218 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.905 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4218 - Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2186 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA RE-  
PUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA SULLA PROMO-  
ZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTO-  
COLLO AGGIUNTIVO, FATTO A CARACAS IL 14 FEBBRAIO 2001  
(APPROVATO DAL SENATO) (4219)**

**(A.C. 4219 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4219 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

**(A.C. 4219 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4219 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2206 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA  
SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI  
INVESTIMENTI, FATTO AD ANKARA IL 22 MARZO 1995  
(APPROVATO DAL SENATO) (4221)**

**(A.C. 4221 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4221 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

**(A.C. 4221 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 4221 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DALLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**INTERPELLANZE URGENTI****(Sezione 1 – Circolare del capo della polizia relativa a misure di sorveglianza presso i luoghi di ritrovo degli studenti)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

si apprende dalla stampa che, in seguito ad un'indagine condotta dall'università *Vita-Salute* del San Raffaele di Milano, risulterebbe che la scuola è il luogo in cui si registra il maggior consumo di stupefacenti da parte degli adolescenti;

il capo della polizia, De Gennaro, ha inviato una circolare, con la quale ha invitato questori e prefetti a predisporre « accurate misure di sorveglianza » davanti agli istituti e nei luoghi di ritrovo degli studenti e ha sollecitato la convocazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza, affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti preventivi;

dall'indagine citata risulta che il 42 per cento degli adolescenti intervistati, in età compresa tra 14 e 19 anni, avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, ma che, nel 90 per cento dei casi, si tratterebbe comunque di droghe leggere;

questo intervento di militarizzazione delle scuole, finalizzato al controllo della diffusione delle droghe, si inserisce in una più ampia politica proibizionistica e rappresenta solo una parte della spinta autoritaria e repressiva, che si evidenzia anche in altri campi della politica governativa;

la circolare De Gennaro, infatti, si propone l'obiettivo di sottoporre ad una stretta sorveglianza le attività studentesche e l'ipotesi è confermata dal fatto che la

circolare raccomanda anche di intensificare i servizi informativi, per « percepire tempestivamente fermenti tra la popolazione studentesca »;

la logica è la stessa che ha portato al *blitz* del 30 settembre 2003 contro alcuni studenti del liceo romano Virgilio, giunto alla fine di un'indagine condotta – secondo le modalità riferite dalla stampa – da alcuni agenti, che hanno operato nella scuola travestiti da personale ausiliario e da addetti alle pulizie –;

in cosa consistano le « accurate misure di sorveglianza » e gli « opportuni provvedimenti preventivi » e cosa si intenda per « fermenti tra la popolazione studentesca »;

se non ritenga necessario, in materia di droghe, prevedere delle campagne di informazione mirate, che forniscano agli adolescenti strumenti più adeguati;

se azioni come quelle operate nei confronti degli studenti del liceo Virgilio rappresenteranno una prassi nelle iniziative delle forze dell'ordine.

(2-00915) « Titti De Simone, Giordano ».  
(7 ottobre 2003)

**(Sezione 2 – Iniziative per superare l'attuale commissariamento dell'autorità portuale di Ancona)****B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

in data 15 ottobre 2003, il Ministro interpellato ha nominato nella persona del

signor Paolo Annibaldi il commissario dell'autorità portuale di Ancona;

in precedenza, tra il Ministro interpellato e la regione Marche non si era realizzata l'intesa prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto sulla candidatura del signor Giorgio Cataldi, indicato dalla camera di commercio di Ancona, la regione Marche ha espresso parere sfavorevole;

la regione Marche non ha concesso l'intesa, anche perché il soggetto indicato non possiede i requisiti previsti dalla legge n. 84 del 1994;

anziché ricercare l'intesa, il Ministro interpellato ha lasciato passare i giorni, in modo che si superasse il termine del mandato del presidente Alessandro Pavlidi;

alla luce di tutto ciò, la nomina del commissario appare, ad avviso degli interpellanti, indipendentemente dalle qualità della persona, una palese violazione delle corrette procedure di nomina, secondo il dettato della legge n. 84 del 1994;

tale atto assume un'ulteriore gravità politica di fronte al fatto che viola anche la risoluzione n. 7-00296 della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati del 23 luglio 2003, con la quale si impegna il Governo « a superare nei termini più rapidi il commissariamento del porto di Livorno e a ricercare, in occasione dei prossimi rinnovi di altre presidenze di autorità portuali — come è il caso di quella di Ancona — le intese con le regioni interessate nel rispetto della legge, senza ricorrere ad altri ingiustificati commissariamenti che limitano di diritto e di fatto gli enti all'ordinaria amministrazione e mortificano le prospettive di sviluppo dei porti »;

il commissariamento, per la sua stessa natura giuridica, apre problemi seri per la vita economica della città di Ancona e della regione Marche, in una fase nella quale, a cominciare dalla fase di appro-

vazione del piano regolatore del porto sino alla realizzazione delle infrastrutture portuali, ci sarebbe stato bisogno di un governo della portualità nella pienezza delle sue funzioni —:

quali iniziative intendano assumere per superare immediatamente la situazione di commissariamento e per riaprire un'autentica concertazione con la regione e gli enti locali di Ancona e Falconara Marittima, in grado di poter nominare il nuovo presidente dell'autorità portuale di Ancona.

(2-00938) « Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Calzolaio, Gasperoni, Giacco, Paola Mariani, Angioni, Bielli, Burlando, Cazzaro, Armando Cossutta, Di Gioia, Guerzoni, Labate, Pinotti, Ruggia, Ruggieri, Sandi, Stramaccioni, Giachetti, Mussi, Pasetto, Battaglia, Montecchi ».

(21 ottobre 2003)

**(Sezione 3 – Nomina di cinque commissari straordinari preposti a seguire l'andamento della realizzazione delle infrastrutture previste dalla legge obiettivo)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il 30 luglio 2003 sono stati nominati cinque commissari straordinari per « agevolare e dare impulso all'adozione degli atti connessi alla realizzazione degli interventi » in altrettante aree del Paese (Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto; Emilia Romagna e Toscana; Marche, Umbria e Sardegna; Basilicata, Puglia, Calabria e Sar-

degna; interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno) per le infrastrutture strategiche previste dalla cosiddetta « legge obbiettivo »;

si prevede che i commissari debbano « seguire l'andamento delle opere, attraverso il costante monitoraggio delle medesime » e provvedere alle « opportune azioni di indirizzo e supporto », nonché « trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Cipe una relazione trimestrale sulla attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima adozione »;

tali funzioni appaiono molto generiche e, soprattutto, non è chiaro attraverso quali modalità l'azione dei commissari potrà accelerare la realizzazione delle opere;

il 6 agosto 2003 il Ministro interpellato ha annunciato l'emanazione di un'apposita direttiva contenente una sorta di codice comportamentale per i commissari;

nel testo del decreto si riconosce, implicitamente, che le professionalità necessarie per svolgere tali funzioni sarebbero presenti anche all'interno del ministero; si scrive, infatti, per giustificare la nomina dei commissari, che « le strutture interne del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono totalmente assorbite da altre missioni istituzionali »;

risulta agli interpellanti che per ogni commissario straordinario siano previsti compensi particolarmente elevati: 160 mila euro come compenso annuale, fino a 340 mila euro come compenso aggiuntivo al termine dell'incarico, fino a 280 mila euro come rimborso spese; nel caso che l'incarico avesse una durata triennale, ad esempio, per ogni commissario si arriverebbe a spendere fino a 1 milione e 600 mila euro;

intanto, le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici in infrastrutture si stanno ulteriormente riducendo (per il 2004, ad esempio, si prevede una riduzione del 13 per cento); da ciò deriva, in

particolare, la mancata realizzazione delle infrastrutture annunciate dal Governo —:

se, considerando le generiche funzioni attribuite ai commissari e la scarsità di risorse finanziarie per le opere pubbliche, ritengano giustificata la spesa connessa alle nomine già effettuate e ad eventuali nuove nomine per le altre aree del Paese;

con quali criteri siano stati individuati e scelti i commissari;

quali siano esattamente i contenuti della direttiva emanata dal Ministro interpellato.

(2-00937) « Vigni, Abbondanzieri, Raffaldini, Bogi, Bolognesi, Capitelli, Coluccini, Cordoni, Dameri, Filippeschi, Fluvi, Folenà, Fumagalli, Gambini, Lucà, Lucidi, Lulli, Raffaella Mariani, Mazzarello, Montecchi, Nannicini, Nieddu, Ottone, Pollastrini, Preda, Quartiani, Rava, Sabattini, Sandri, Sciacca, Sedioli, Soda, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Zunino ».

(21 ottobre 2003)

**(Sezione 4 - Appalto dei servizi di manutenzione del naviglio militare presso l'arsenale militare marittimo di Augusta)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro della difesa del 30 gennaio 1998 attuativo del decreto-legge 28 novembre 1997, n. 459, ha configurato l'arsenale navale militare di Messina (*Marinarsen*) — che in atto occupa 468 dipendenti civili nella tabella C — come ente sottoposto a « gradualità procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura » se idoneo a fornire, secondo cri-

teri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalità istituzionali dell'amministrazione della difesa;

successivamente, con decreto attuativo del 24 ottobre 2001, *Marinarsen* è stato inserito tra gli enti gestiti dall'agenzia industrie difesa;

con la normativa richiamata, l'arsenale di Augusta è stato inserito, invece, nella tabella B, cioè tra gli arsenali strategici della Marina, direttamente alle dipendenze dello stato maggiore, senza alcun vincolo di economia gestionale;

la sopravvivenza di *Marinarsen* Messina è, quindi, legata alla sua capacità produttiva, che, però, può dispiegarsi se allo stesso vengono assicurate commesse adeguate;

tali commesse, nonostante gli impegni assunti pubblicamente e nel confronto con le organizzazioni sindacali, non sono assolutamente garantite, con la conseguente creazione di un clima di sfiducia tra il personale e di inquietudine nella cittadinanza, per il rischio evidente di soppressione della struttura;

sembrirebbe che il direttore dell'arsenale militare marittimo di Augusta, verosimilmente con il consenso del ministero della difesa, avrebbe scelto di dare corso per il secondo semestre 2003 a licitazioni private per l'appalto di servizi di manutenzione di naviglio militare, in particolare per lavori sulla corvetta Chimera, per un importo complessivo di euro 3.510.000,00;

come fra l'altro è stato evidenziato dalle organizzazioni sindacali, in particolare da una denuncia pubblica dalla Cisl Fps di Messina, *Marinarsen* Messina in atto è priva delle commesse necessarie per il suo equilibrio gestionale;

verosimilmente è sicuramente in condizione, per il possesso di adeguate risorse tecnologiche e professionali delle maestranze, oltre che per l'esistenza di idonei bacini anche in muratura, di assicurare

gran parte dei lavori che *Marinarsen* Augusta non può fare e vuole affidare al mercato privato —:

se si intenda intervenire per annullare la scelta della direzione dell'arsenale militare marittimo di Augusta di dare corso per licitazione privata all'appalto all'esterno dei servizi di manutenzione del naviglio militare;

se, conseguentemente, si vogliono affidare a *Marinarsen* Messina i molti servizi di manutenzione, anche al fine di non configurare una violazione dei principi della convenzione stipulata per il triennio 2003-2005 tra il ministero della difesa e la direzione generale dell'agenzia industrie difesa e per evitare quello che, ad avviso dell'interpellante, apparirebbe come un eventuale danno erariale derivante dallo spropositato aumento del costo complessivo dei servizi (che, anziché esternalizzati, potrebbero essere resi in economia da *Marinarsen* Messina);

se, alla luce delle conclamate insufficienze tecnologiche, strutturali e professionali di *Marinarsen* Augusta, non recuperabili in tempi medio brevi, non sia il caso di rivedere scelte evidentemente sbagliate, ridando a *Marinarsen* Messina il ruolo adeguato alle proprie potenzialità ed evitando così di moltiplicare ingiustificatamente i costi di gestione della manutenzione su navi militari.

(2-00935) « D'Alia, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, Degennaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rottondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci, Volontè ».

(21 ottobre 2003)